

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE REGIONALE DI ENFEA DELLA REGIONE PUGLIA

L'anno 2010, il giorno 09 del mese di aprile, presso la sede di CONFAPI PUGLIA, in Bari
alla Via Napoli, 329/E

sono convenuti

CONFAPI PUGLIA, rappresentata dal Presidente dott. Erasmo ANTRO

e

CGIL PUGLIA, rappresentata da FORTE GIOVANNI

CISL PUGLIA, rappresentata da COLECCHIA GIULIO

UIL PUGLIA, rappresentata da PUGLIESE ALDO


d'ora in poi "le Parti"

visti

Lo Statuto, il Regolamento, approvati dall'Assemblea ENFEA in data 16 giugno 2009
nonché i contenuti richiamati nell'Accordo confederale Confapi CGIL CISL UIL del 9
febbraio 2010.

premesso

- che tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL intercorre una consolidata tradizione di relazioni bilaterali che hanno portato, tra l'altro, in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 31 marzo 1995, alla costituzione di ENFEA – ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'AMBIENTE;
- che ENFEA, quale ente che non ha fini di lucro, promuove e favorisce la ricerca e la formazione professionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme comunitarie e nazionali integrata dai contenuti nell'Accordo Governo – Regioni e Parti Sociali del 2010 e collegata alle tematiche dell'ambiente e sicurezza previste da norme, CCNL, Accordi nazionali, regionali e categoriali, nonché tutte le materie che le Parti demandano all'attività dell'Ente;
- che il Comitato Esecutivo di ENFEA ha previsto la costituzione di proprie articolazioni regionali la cui attività e composizione è stabilita sulla base dell'allegato Regolamento;
- che l'efficacia delle attività promosse da ENFEA è fortemente legata alla capacità di valorizzare la dimensione territoriale;
- che le Parti firmatarie del presente Accordo intendono:
 - a) dar vita all'Articolazione regionale di ENFEA della regione PUGLIA;



- b) promuovere, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato Esecutivo di ENFEA, opportune intese con la Regione PUGLIA, prevedendo l'apporto operativo dell'Articolazione Regionale di ENFEA;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art.1

Istituzione dell'Articolazione regionale

Le sottoscritte Organizzazioni costituiscono l'Articolazione Regionale di ENFEA della PUGLIA, di seguito "Articolazione".

L'Articolazione ha sede in Bari alla Via Napoli 329/E, presso la sede di CONFAPI PUGLIA e potrà, per accordo tra le Parti, avere sede in altro luogo purché nel territorio della Regione PUGLIA.

Art.2

Funzioni e Compiti dell'Articolazione regionale

L'Articolazione, tramite il Comitato Paritetico, nell'ambito del coordinamento dei due Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, svolge le seguenti funzioni:

- a) Dare attuazione alle linee di indirizzo indicate dal Comitato Esecutivo in ordine all'attività dell'ENFEA a livello territoriale;
- b) Curare i rapporti con i livelli regionale e territoriale delle Parti Sociali costituenti l'ENFEA;
- c) Realizzare il monitoraggio quali-quantitativo dell'attività formativa promossa e/o finanziata da ENFEA;
- d) Promuovere, sulla base degli indirizzi del Comitato Esecutivo e in accordo con le Parti Sociali Regionali, il confronto con la Regione al fine di favorire l'integrazione delle azioni formative e degli interventi finanziati o promossi da ENFEA con le azioni formative e gli interventi programmati dalla Regione stessa e dalle Province;
- e) Promuovere ogni opportuna integrazione con le attività e gli interventi promossi e/o finanziati dall'INAIL a livello regionale e/o territoriale;
- f) Promuovere, nelle forme e con modalità definite in accordo fra le Parti sociali, la diffusione a livello provinciale e/o di bacino delle iniziative e degli interventi ivi convenuti e ogni altra attività e servizio assegnato dal Comitato Esecutivo;
- g) Svolgere ogni altra attività o funzione indicata dal Comitato Esecutivo.

li Comitato Paritetico, su stimolo dei Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, dovrà garantire la redazione e l'invio al Comitato Esecutivo dell'ENFEA nei termini definiti dallo stesso, le seguenti relazioni:

- a) Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo delle attività promosse e/o finanziate da ENFEA sul territorio regionale di competenza;
- b) Rendiconto delle spese sostenute a seguito di finanziamento dell'ENFEA;
- c) Relazione semestrale sull'attività svolta;
- d) Relazione sull'attività formativa sviluppata nel territorio regionale e oggetto di finanziamento dell'ENFEA;
- e) Relazione sull'attività formativa e sugli interventi promossi e/o finanziati dall'INAIL.

Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che al Comitato Esecutivo, alle Parti Sociali Regionali e Nazionali.

Art.3

Struttura dell'Articolazione regionale

L'Articolazione opera attraverso:

- a) **Comitato Paritetico** - composto, di norma, da tre rappresentanti designati dalla Federazione Regionale CONFAPI e tre rappresentanti designati rispettivamente uno ciascuno da CGIL, CISL e UIL Regionali.
- b) **Due coordinatori**, uno indicato dalla parte datoriale e l'altro indicato unitariamente dalla parte sindacale e scelti all'interno del Comitato Paritetico.

Il mandato del Comitato Paritetico coincide con quello del Comitato Esecutivo di ENFEA.

Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo di ENFEA.

Per le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato paritetico nonché per tutte le modalità organizzative e procedurali valgono le disposizioni previste dall'allegato Regolamento (1).

In caso di inerzia dell'attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell'Articolazione Regionale o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dal Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti di ENFEA sia di livello regionale che nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni

dell'Articolazione procedendo alla nomina di un collegio bilaterale e paritetico per le materie ed il periodo strettamente necessario.

In tal caso decadono dall'incarico i Coordinatori, il Comitato Paritetico e la struttura tecnico operativa.

Art. 4

Finanziamento delle attività dell'Articolazione regionale

Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell'Articolazione sono deliberate annualmente dal Comitato Esecutivo di ENFEA in sede di bilancio di previsione sulla base di specifici programmi operativi.

Art.5

Scioglimento dell'Articolazione regionale


In caso di inerzia dell'attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell'Articolazione Regionale o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dal Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti di ENFEA sia di livello regionale che nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell'Articolazione procedendo alla nomina di un collegio bilaterale e paritetico per le materie ed il periodo strettamente necessario. In tal caso decadono dall'incarico i Coordinatori, il Comitato Paritetico e la struttura tecnico operativa.


Art. 6


Norme finali

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto

CONFAPI
Puglia


CGIL
Puglia


CISL
Puglia


UIL
Puglia
